



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA

PROCEDURA RISTRETTA SOPRA SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. LGS. N. 50/2016 VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. 50/2016 DELLA DURATA DI 48 MESI AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RACCOLTA, GESTIONE ED ELABORAZIONE DI DATI NEL SETTORE DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

CIG: 88556834CB

CUP: J89J21009320007



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

1. PREMESSA	
2. SISTEMA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 Sistema	7
2.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara	11
2.3 Richieste di chiarimenti	11
2.4 Comunicazioni	11
3. OGGETTO, VALORE E DURATA	12
3.1 Oggetto dell'appalto	12
3.2 Valore dell'appalto	13
3.3 Durata dell'appalto	15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	18
5.1 Requisiti Generali	19
5.2 Requisiti Speciali e mezzi di prova	22
6. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	24
7. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	25
8. AVVALIMENTO	25
9. SUBAPPALTO	27
10. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREQUALIFICA	27
Domanda di partecipazione	31
Documento di gara unico europeo (DGUE)	34
Dichiarazioni integrative al DGUE	36
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per gli operatori riuniti	38
Procura 41	
11. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE	42
12. SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE AI CANDIDATI AMMESSI	44
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	46



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47
16. ULTERIORI INFORMAZIONI	51
17. RINVIO	51



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

1. PREMESSE

Gli Stati membri, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato, il 24 giugno 2021, il Regolamento (UE) n. 1060/2021 recante le disposizioni comuni applicabili, tra gli altri, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e, il successivo 7 luglio 2021, il Regolamento (UE) n. 1139/2021 che istituisce per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027 proprio il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004.

L'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1139/2021 prevede che il FEAMPA può sostenere la raccolta, la gestione, l'uso e il trattamento di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nel settore della pesca, secondo quanto previsto all'art. 25, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel Regolamento (UE) n. 1004/2017, sulla base dei piani di lavoro nazionali di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1004/2017.

Il Regolamento (UE) n. 1004/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla Politica Comune della Pesca (PCP).

L'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1004/2017 impone alla Commissione di elaborare un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca. Tale programma, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento, è definito mediante atti delegati, deputati a dettagliare requisiti in materia di dati ai fini della gestione della pesca e della messa a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione, e mediante atti di esecuzione, finalizzati a stabilire un elenco delle campagne di ricerca obbligatorie a mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca a mare.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

In attuazione delle norme soprarichiamate, con Decisione Delegata (UE) n. 1167/2021 della Commissione del 27 aprile 2021, è stato istituito il Programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura a partire dal 1° gennaio 2022, e con Decisione di Esecuzione (UE) n. 1168/2021 della Commissione è stato stabilito l'elenco delle campagne obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare, di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1004/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2022. Quest'ultima decisione stabilisce inoltre le zone delle regioni marine ai fini della raccolta dei dati di cui all'art. 9, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1004/2017.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1004/2017, come modificato dall'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1139/2021, gli Stati membri raccolgono dati nell'ambito del Programma Operativo nonché di un proprio piano di lavoro nazionale definito in conformità al programma pluriennale dell'Unione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica i rispettivi piani di lavoro nazionali entro il 15 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro nazionali entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro nazionale deve essere applicato.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1004/2017, l'Italia coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri, in particolare nell'ambito dei seguenti Regional Coordination Groups: RCG MED&BS (gruppo di coordinamento del Mediterraneo e Mar Nero), RCG LP (gruppo di coordinamento per i grandi pelagici), RCG LD (gruppo di coordinamento per la pesca in aree diverse dal Mediterraneo).

La Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito anche solo "Stazione Appaltante"), attraverso gli Uffici competenti, ricoprirà anche nel corso del periodo di programmazione comunitaria 2021-2027 le



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

funzioni di Autorità di Gestione, nonché di coordinamento degli Organismi Intermedi delegati, ed in particolare dovrà svolgere le attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027.

Il Programma operativo FEAMPA (PO FEAMPA 2021-2027), pubblicato nella bozza di luglio 2021 sul sito istituzionale del Ministero al seguente indirizzo <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17193>, è in iter di approvazione, ai sensi della normativa comunitaria vigente, da parte della Commissione europea.

Dall'analisi del PO 2021-2027 e dagli obblighi sovranazionali in materia di raccolta dati poc'anzi descritti appare evidente come discendano in capo alla Direzione Generale numerosi compiti, attività ed adempimenti che richiederanno l'analisi e la risoluzione di problematiche caratterizzate da un elevato tasso di criticità e comunque di natura estremamente specialistica non rinvenibili nella sezione "agricoltura" dei ruoli del Ministero

Alla luce di quanto sopra e al fine di ottemperare agli obblighi sovranazionali, la Stazione Appaltante, con determina a contrarre prot. n. 0348217 del 29/07/2021, ha indetto una gara a procedura ristretta sopra soglia ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, volta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 della durata di 48 mesi avente ad oggetto il servizio *di raccolta, gestione ed elaborazione di dati nel settore della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione dei prodotti ittici*, mediante Avviso di indizione di gara trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 04/08/2021, pubblicato sulla medesima GUUE - GU/S S152 del 09/08/2021 - 404910-2021-IT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 09/08/2021 e sul "profilo del committente" www.politicheagricole.it, come da determina pubblicata sul medesimo sito web istituzionale.

Il Contratto sarà affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il luogo di esecuzione dell'appalto si individua nel territorio della città di Roma – Codice Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche (N.U.T.S.): ITI43.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Massimiliano Rossi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel seguito vengono forniti gli elementi di base nell'ambito dei quali si inquadra l'iniziativa; il quadro completo ed esaustivo sarà fornito ai candidati selezionati cui sarà inoltrata la Lettera di Invito relativa alla seconda fase della presente procedura.

2. SISTEMA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Sistema

La presente procedura si svolgerà attraverso l'impiego del portale www.acquistinretepa.it di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle domande di partecipazione, analisi delle domande stesse, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di prequalifica.

La Stazione Appaltante si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi). Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione della domanda di partecipazione, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione Appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

196/2003 in materia di protezione dei dati personali. La domanda di partecipazione e l'offerta per la presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per poter presentare la domanda di partecipazione e la relativa documentazione richiesta dal presente Disciplinare di prequalifica è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione della domanda di partecipazione e poi dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata un userid e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della domanda di partecipazione, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di prequalifica, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2.2 Modalità di reperimento della documentazione di gara

La presente procedura ristretta prevede due fasi:

- una prima fase di prequalifica;
- una seconda fase di presentazione delle offerte.

La documentazione ufficiale della fase di prequalifica è disponibile in formato elettronico sul sito www.politicheagricole.it.

La documentazione di gara della fase di presentazione delle offerte sarà specificata nella Lettera di invito che aprirà la seconda fase della procedura.

2.3 Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante l'apposita funzionalità del portale www.acquistinretepa.it entro sette giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti tramite altro mezzo (telefono, posta ordinaria, PEC, email) e successivamente al termine indicato.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati sul sito www.politicheagricole.it.

2.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico con la presentazione della domanda di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Nel caso di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, VALORE E DURATA

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto i servizi di raccolta, gestione ed elaborazione di dati nel settore della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione dei prodotti ittici.

L'appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto non è stata ritenuta conveniente la suddivisione in lotti sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione, rilevandosi la necessità di coordinare nel tempo iniziative e attività che necessitano dell'applicazione di metodologie di analisi uniformi e di una regia unitaria, la cui assenza rischierebbe di compromettere il progressivo sviluppo progettuale. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l'intero servizio consente di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni, anche per consentire la possibilità di uno sviluppo integrato e trasversale delle attività.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	CPV	CIG
1	Raccolta, gestione ed elaborazione di dati nel settore della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione dei prodotti ittici	72314000	88556834CB

La Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario un Accordo Quadro, ossia un contratto di carattere normativo e aperto, con lo scopo di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei successivi contratti di appalto specifici che saranno stipulati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso.

Con i contratti di appalto specifici, in particolare, in attuazione e in conformità alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro, saranno definite, in modo certo e determinato, le specifiche prestazioni da svolgere, così come la relativa durata e la quantità delle stesse.

Tutti i servizi oggetto della presente iniziativa dovranno avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, che sarà messo a disposizione dei concorrenti destinatari della Lettera di Invito.

Si specifica che il del pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dovrà essere eseguito soltanto al momento della presentazione dell'offerta a seguito della ricezione della suddetta Lettera di Invito, e che, a tal fine, dovrà essere utilizzato il codice identificativo della gara (CIG) sopra riportato.

3.2 Valore dell'appalto

Il valore complessivo presunto dell'appalto, per la durata stimata di cui al successivo paragrafo 3.3, è pari a complessivi € 40.499.724,80 oltre IVA.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

L'appalto sarà finanziato con le risorse previste a valere sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1139/2021.

Il valore complessivo dell'appalto è stato determinato sulla base della dotazione finanziaria complessivamente stanziata dal Ministero per l'esecuzione degli interventi afferenti alla Misura "raccolta di dati" relativamente alla annualità 2021.

Si specifica che il suddetto valore ha valore meramente presuntivo e costituisce unicamente un plafond massimo spendibile per la stipula dei singoli contratti di appalto specifici nell'ambito dell'Accordo Quadro. Il valore dei singoli contratti di appalto specifici sarà determinato sulla base degli effettivi fabbisogni del Ministero, che non è in alcun modo vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, contratti di appalto specifici che ne esauriscano il valore stimato in tutto o in parte.

Il valore dell'appalto non è pertanto in alcun modo impegnativo per il Ministero; conseguentemente, alcun tipo di responsabilità, nemmeno precontrattuale, potrà essere ascritta al Ministero, né l'Affidatario potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte del Ministero qualora il servizio dovesse essere realizzato per valori inferiori al plafond massimo spendibile presuntivamente stimato per l'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare corso agli inviti a presentare offerta, ovvero, nel caso in cui siano già pervenute offerte, a non procedere all'apertura delle stesse fino a quando non sia stato perfezionato l'accordo con le Regioni.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di revocare la presente procedura, anche nel caso in cui si sia dato corso alla ricezione delle offerte, oltre che per altri giustificati motivi, qualora l'importo destinato alla Misura fosse inferiore di oltre il 10% rispetto a quello posto a base di gara. I concorrenti che parteciperanno alla presente procedura prendono atto di quanto sopra e rinunciano a far valere ogni pretesa, anche di indennizzo, in caso di revoca della procedura.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

3.3 Durata dell'appalto

La durata stimata dell'Accordo Quadro è di 48 mesi, decorrenti dalla data di intervenuta efficacia dell'Accordo Quadro stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

I singoli contratti di appalto specifici potranno essere stipulati entro la scadenza dell'Accordo Quadro e resteranno comunque validi ed efficaci ove, in corso di esecuzione, dovesse spirare il termine di durata di 48 mesi dell'Accordo Quadro a valle del quale sono stati stipulati.

I singoli contratti di appalto specifici potranno essere stipulati fino all'esaurimento del plafond massimo spendibile di cui al precedente paragrafo 3.2.

Troverà applicazione l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui il Ministero, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Accordo Quadro.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 3, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016 possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui al presente disciplinare di prequalifica.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

È vietato al candidato di partecipare alla gara per un singolo Lotto in più di un RTI o consorzio



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al candidato che partecipa alla gara per un singolo Lotto in RTI o consorzio ordinario, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al candidato che partecipa alla gara per un singolo Lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare candidatura, per il singolo Lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), anch'esso è tenuto a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. In ogni caso a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Resta inteso che i concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatarie (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti non prequalificatisi in possesso dei requisiti minimi personali prescritti dalla documentazione di gara. Alle mandanti non è richiesto il possesso di quote minime dei requisiti economici e tecnici indicati dalla citata documentazione di gara.

I concorrenti prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti in un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato.

Si precisa che, in sede di presentazione dell'offerta, le imprese non pre-qualificate dovranno produrre le dichiarazioni di cui agli Allegati, eventualmente non compilando le parti relative ai requisiti economici e tecnici.

È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'impresa stessa partecipa.

Saranno esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ferme restando le modalità di presentazione della Domanda di partecipazione di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla gara, il candidato deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

In caso di RTI non è prescritto il possesso da parte delle Imprese Mandanti di percentuali minime relativamente ai requisiti economici e tecnici ai fini della partecipazione alla presente procedura.

5.1 Requisiti Generali

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Pertanto, gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - o tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016,
 - o le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - o il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - o ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del bando.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - o per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - o nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate dall'Amministrazione contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Oltre ai requisiti generali di cui sopra i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali di seguito descritti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di prequalifica.

5.2 Requisiti Speciali e mezzi di prova

In ragione di quanto stabilito dall'art. 83, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante richiede i seguenti requisiti di

- **idoneità professionale:** iscrizione, per i soggetti tenuti a tale obbligo, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Solo in caso di Università o enti di ricerca, previsione, nell'ambito del proprio Statuto, del possibile svolgimento di attività di rilevanza economica;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- **capacità economica e finanziaria:**
 - a) possesso di un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovvero approvati alla data di pubblicazione del Bando, almeno pari complessivamente al valore annuale stimato dell'affidamento (il valore complessivo annuale è dato dall'importo complessivo suddiviso per le quattro annualità dell'affidamento);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- b)** possesso di un fatturato specifico minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovvero approvati alla data di pubblicazione del Bando, nei settori di attività oggetto dell'appalto almeno pari complessivamente alla metà del valore annuale stimato dell'affidamento (il valore complessivo annuale è dato dall'importo complessivo suddiviso per le quattro annualità dell'affidamento);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Si precisa che la Stazione Appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato per una serie di motivazioni.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di una capacità economico-finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dall'Accordo Quadro che sarà aggiudicato.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare i requisiti di fatturato specifico e di fatturato globale di cui sopra, tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla presente procedura da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara, nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016.

A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, la presente procedura incentiva la partecipazione di operatori riuniti in forma plurisoggettiva.

Le modalità di comprova dei requisiti saranno indicate, in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nella Lettera di invito.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

**6. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, se tenuta a tale obbligo;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, se tenuta a tale obbligo, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale e specifico minimo annuo devono essere soddisfatti dal RTI orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

7. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per i soggetti tenuti a tale obbligo, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiararli mediante presentazione degli allegati al presente Disciplinare di prequalifica, da compilare nelle parti pertinenti.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il candidato e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del candidato e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del del D. Lgs. n. 50/2016, per le imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo, ma al momento della partecipazione alla gara non è stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto sarà disciplinato nella documentazione della seconda fase a inviti.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREQUALIFICA

Tutti i documenti relativi alla presente fase di prequalifica della procedura dovranno essere inviati all'Amministrazione esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema in modalità ASP, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

La Domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 22/09/2021 indicato sul medesimo portale, pena la sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle domande sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle domande di partecipazione, la Stazione Appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle domande di partecipazione per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle domande di partecipazione inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato la domanda di partecipazione di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale www.politicheagricole.it.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui la manifestazione di interesse si compone.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione della domanda di partecipazione e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione della domanda di partecipazione guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del candidato aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione della domanda di partecipazione.

L'invio della domanda di partecipazione, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “conferma ed invio” della medesima.

Il Sistema utilizzato dalla Stazione Appaltante adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza della domanda di partecipazione e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della domanda di partecipazione medesima.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

La presentazione della domanda di partecipazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il candidato esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- la domanda di partecipazione presentata entro il termine di presentazione della stessa non è vincolante per il candidato, che, qualora a valle della verifica della documentazione amministrativa fosse invitato alla fase di formulazione dell'offerta, non sarebbe vincolato a presentare offerta;
- entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, chi ha presentato la domanda potrà ritirarla. Una domanda di partecipazione ritirata equivarrà ad una non presentata;
- il Sistema non accetta domande di partecipazione presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle stesse, nonché domande di partecipazione incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al candidato è richiesto di allegare, quale parte integrante della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire dati dell'offerta economica, pena l'esclusione dalla procedura.

Il candidato è consapevole, ed accetta con la presentazione della domanda di partecipazione, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo candidato presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione della manifestazione di interesse.

Il candidato che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione della domanda di partecipazione indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione della domanda di partecipazione.

Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i candidati non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del candidato o suo procuratore.

Le dichiarazioni di avvalimento e la domanda di partecipazione devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione agli indirizzi internet <http://www.acquistinretepa.it> e www.politicheagricole.it.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

In caso di candidati non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della presentazione della documentazione di prequalifica, l'operatore economico dovrà presentare i seguenti documenti:

- domanda di partecipazione alla gara;
- documento di gara unico europeo (DGUE);

ove necessario:

- documentazione relativa all'avvalimento;
- documentazione e dichiarazioni ulteriori per gli operatori riuniti;
- procura;

il tutto come meglio specificato di seguito.

Domanda di partecipazione

Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione in bollo redatta secondo il modello allegato (**Allegato 1**).

Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a sistema nell'apposita sezione.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda essere sottoscritta dal legale rappresentante del candidato avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, e in particolare:

- dal candidato che partecipa in forma singola;
- nel caso di RTI o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione ad opera di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura, come nel seguito meglio indicato.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con codice tributo 1552 e anno di riferimento 2021.

In alternativa il pagamento potrà avvenire in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della Legge n. 147/2013 (cosiddetto "Servizio@e.bollo").

Il concorrente potrà altresì effettuare il pagamento dell'imposta di bollo mediante, contrassegno, quindi tramite marca da bollo del valore di Euro 16,00. Si precisa che in tale ultimo caso è obbligo dell'operatore economico conservare il contrassegno per 3 anni per le verifiche dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento effettuato, il candidato dovrà far pervenire al Ministero, entro il termine di presentazione della candidatura, alternativamente:

- copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura;
- copia informatica del contrassegno debitamente annullato.

In caso di candidatura in forma plurisoggettiva il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio medesimo;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

potranno essere oggetto di integrazione documentale.

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il candidato compila il DGUE (**Allegato 2**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il candidato rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C.

Il candidato indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Per ciascuna ausiliaria, il candidato allega:

- DGUE, firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (**Allegato 3**), sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il candidato e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (**Allegato 3**), sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- originale del contratto di avvalimento o copia autentica del medesimo, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il candidato e l'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente Disciplinare di prequalifica (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A, per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente Disciplinare di prequalifica;
- la sezione B, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al presente Disciplinare di prequalifica;
- la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al presente Disciplinare di prequalifica;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto, oltre che dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento:

- nel caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

alla procedura in forma congiunta, ciascuno dei quali dovrà compilare il proprio DGUE con le informazioni richieste dalle parti da II a VI, ponendo particolare attenzione alla Parte II, Informazioni sull'operatore economico, Sezione A – Forma della partecipazione, specificando il tipo di raggruppamento, consorzio o altro;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle imprese consorziate designate esecutrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del D.Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun operatore, obbligato ai sensi del paragrafo precedente a compilare il DGUE, è tenuto altresì a rendere le Dichiarazioni integrative al DGUE (**Allegato 1**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e del Piano triennale per la



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10858> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il codice e il Piano, pena la risoluzione del Contratto;

- dichiara, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella presente richiesta e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e per le finalità ivi descritte.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di candidati aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, e di essere consapevole che con la presentazione della domanda di partecipazione, ha eletto automaticamente domicilio all'indirizzo di posta elettronica comunicato;
- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Documento descrittivo e di prendere atto del trattamento dei dati personali, anche giudiziari, effettuato anche mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte del Ministero o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell'informativa;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D. L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.

Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
 - c) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - d) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
 - e) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per gli operatori riuniti

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun candidato, attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

delle parti del Servizio, ovvero della percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono contenute nel modello di domanda di partecipazione allegato al presente Disciplinare di prequalifica (**Allegato 1**).

Procura

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il candidato dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Tale copia dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante con le modalità e nei termini perentori previsti.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al candidato, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

11. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

Allo scadere del termine di presentazione delle Domande di partecipazione, la Stazione Appaltante nomina un Seggio di gara per la valutazione delle domande presentate, nel rispetto della normativa vigente e della documentazione di gara.

Il Seggio di gara, operando attraverso il Sistema e redigendo apposito verbale, procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata nella prima fase della procedura e quindi allo svolgimento delle seguenti attività:

- la verifica della ricezione delle domande di partecipazione tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle domande di partecipazione e che le stesse siano composte della "Documentazione amministrativa" richiesta, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle domande di partecipazione medesime in quanto, come meglio stabilito in precedenza nel presente Disciplinare di prequalifica, le eventuali domande di partecipazione intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna domanda di partecipazione è presente a Sistema;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- successivamente il Seggio di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle domande di partecipazione presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola domanda di partecipazione presentata;
- procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Il Seggio di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di prequalifica;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In virtù della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli Operatori che hanno manifestato interesse, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'Amministrazione provvederà a comunicare singolarmente a ciascun candidato, l'esito della prequalifica limitatamente alla propria domanda.

12. SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE AI CANDIDATI AMMESSI

Fatta salva l'ipotesi di revoca della procedura, l'invito a presentare l'offerta sarà spedito dalla Stazione Appaltante a tutti gli operatori economici ammessi ossia che hanno fatto pervenire, nelle



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

modalità e nei tempi di cui al presente Disciplinare di prequalifica, una valida domanda di partecipazione in cui si dichiara - nelle modalità e nei termini nel presente documento descritti – il possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di prequalifica:

Gli operatori economici destinatari della Lettera di Invito, dovranno presentare offerta nei termini ivi stabiliti.

Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di prequalifica, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno meglio specificati nella Lettera di invito.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non spedire le Lettere di invito, anche per motivi diversi dall'esito degli accordi con le Regioni in ordine alla ripartizione dei finanziamenti.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Si precisa che, secondo quanto sarà meglio indicato nella Lettera di invito, sino al momento della presentazione dell'offerta, sarà ammessa la modifica degli operatori prequalificati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i candidati prequalificati ed invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatarî (capogruppo) di un R.T.I. con uno o più operatori economici mandanti non prequalificatisi in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara;
- i candidati prequalificati ed invitati quali R.T.I. possono modificare la propria compagine soggettiva presentando offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di gara in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti prequalificati, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una carenza intervenuta *medio tempore* o esistente *ab origine*;
- i candidati prequalificati ed invitati quali imprese singole non potranno presentare offerte quali mandanti di un R.T.I. con altra impresa singola già prequalificata ed invitata o di un R.T.I. già prequalificato ed invitato;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- i soggetti risultati non idonei all'esito della prequalifica non potranno partecipare alla procedura di gara né in qualità di imprese mandanti, né in qualità di imprese ausiliarie né in qualità di subappaltatori.

Si precisa che, in sede di presentazione delle offerte, tutte le nuove imprese dovranno produrre tutta la documentazione prescritta dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di prequalifica ai fini della qualificazione dei concorrenti.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà a pubblicare l'elenco dei soggetti che hanno presentato richiesta di invito (idonei e non idonei), dei soggetti ammessi a presentare offerta (invitati) e dei soggetti che hanno presentato offerta.

A seguito dell'esame della documentazione amministrativa dei soggetti che hanno presentato offerta, verranno effettuati tutti gli adempimenti di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La procedura verrà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 95 co. 10-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione dei criteri, delle modalità e della ponderazione che saranno stabilite nella Lettera di invito.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a tre, nonché e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La Stazione Appaltante si riserva sin da ora nell'ambito della seconda fase il diritto di

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- aggiudicare anche nel caso di un'unica offerta valida;
- non stipulare motivatamente il Contratto qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la Stazione Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche di ufficio e a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

1. trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
2. comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

3. comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
4. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
5. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.politicheagricole.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 d.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.politicheagricole.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Amministrazione che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail rpd@politicheagricole.it. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

16. ULTERIORI INFORMAZIONI

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Alle spese di pubblicazione vanno aggiunte ulteriori spese accessorie alla procedura di gara per il contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, quantificabili in € 800,00 (ottocento/00).

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

17. RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare di prequalifica, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, al D. Lgs. n. 50/2016 e al codice civile.